

DELIBERA N. 260/10/CONS

INTERPRETAZIONE E RETTIFICA DELLA DELIBERA N. 731/09/CONS RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI SONO SOGGETTE LE IMPRESE CHE DETENGONO UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO NEI MERCATI DELL'ACCESSO ALLA RETE FISSA (MERCATI N. 1, 4 E 5 FRA QUELLI INDIVIDUATI DALLA RACCOMANDAZIONE 2007/879/CE)

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 26 maggio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 10 dicembre 2009 recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario n. 13;

CONSIDERATA la lettera degli operatori Fastweb S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. del 15 marzo 2010 (Prot. 16257 del 17 marzo 2010), con la quale i suddetti operatori richiedevano all'Autorità conferme interpretative circa la corretta applicazione di alcune previsioni della delibera n. 731/09/CONS;

RILEVATO che alcune delle questioni interpretative sollevate dai suddetti operatori possano effettivamente costituire oggetto di un chiarimento da parte dell'Autorità, al fine di evitare possibili situazioni di incertezza e garantire, dunque, la corretta applicazione della delibera n. 731/09/CONS;

CONSIDERATO tuttavia che tutte le questioni interpretative sottoposte dagli operatori e qui esaminate sono state oggetto di ampio contraddittorio già in sede di attività istruttoria ed, in particolare, nella fase di consultazione pubblica nazionale, e che, pertanto, sarebbe superflua e meramente gravatoria una ulteriore fase di consultazione;

RILEVATA, inoltre, la presenza di alcuni errori materiali che richiedono una rettifica;

VISTO l'articolo 62, comma 12, della delibera n. 731/09/CONS secondo il quale *“Telecom Italia differenzia i prezzi degli accessi simmetrici a seconda che l'accesso sia realizzato senza “rilanci” (cioè attestato direttamente sui DSLAM presenti nello stadio di linea cui è attestato il cliente) ovvero che l'accesso sia realizzato con “rilanci” (cioè, con DSLAM in una centrale diversa da quella di cui è attestato il cliente). I prezzi sono formulati sulla base dei costi pertinenti alla catena impiantistica impiegata in ciascuna configurazione e documentati in contabilità regolatoria”*;

VISTA la delibera n. 71/09/CIR ed in particolare i considerata n. 27 in cui si afferma che *“Con riferimento agli accessi simmetrici in tecnologia SHDSL, l'Autorità, nel rispetto del principio dell'orientamento al costo e di causalità, e tenuto conto delle problematiche di carattere economico/gestionale sollevate dagli Operatori, legate alla differenziazione dei prezzi degli accessi “con e senza rilanci”, ritiene condivisibile la richiesta, dagli stessi avanzata, di ripristinare un prezzo medio (ottenuto cioè considerando una media dei costi degli accessi “con e senza rilanci”)”* e n. 28 il quale prevede che *“L'Autorità ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia riformuli le condizioni economiche degli accessi simmetrici 2009, prevedendo un unico prezzo medio ...”*;

VISTO l'articolo 2, comma 3, della delibera 71/09/CIR laddove dispone che *“Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento bitstream 2009 del “Listino accessi simmetrici flat” (tabella 8) e del ‘Listino accessi simmetrici High Level a consumo’ (tabella 14) prevedendo un canone mensile medio tra accessi “con e senza rilanci”. Telecom Italia ripristina, altresì, le corrispondenti condizioni economiche 2008, di cui alla delibera n. 13/09/CIR”*;

VISTO l'articolo 2, comma 8, della delibera 71/09/CIR laddove dispone che *“Telecom Italia riformula le tabelle 8 (Listino accessi simmetrici flat) e 14 (Listino accessi simmetrici High level a consumo) dell'offerta di riferimento 2009 ripristinando, per quanto concerne i contributi una tantum di attivazione e disattivazione degli accessi simmetrici flat e a consumo, i corrispondenti prezzi 2008 (indifferenziati nel caso “con e senza rilanci”) approvati con delibera n. 13/09/CIR”*;

CONSIDERATO – peraltro - che nel corso della consultazione pubblica relativa all'analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa numerosi operatori alternativi hanno richiesto che fossero confermate le previsioni in materia di rilanci di cui alla delibera n. 71/09/CIR (cfr. punto D6.11 della delibera 731/09/CONS);

RITENUTO di condividere la richiesta degli operatori alternativi, anche alla luce delle difficoltà di implementazione rappresentate da Telecom Italia nello stabilire *a priori* le diverse modalità (con rilanci e senza rilanci) di offerta del servizio di accesso simmetrico, (come rappresentato al considerando n. 21 della delibera 71/09/CIR);

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, la delibera n. 731/09/CONS non ha confermato quanto già previsto dalla delibera n. 71/09/CIR sul tema dei c.d. rilanci di cui sopra;

RILEVATA dunque la necessità di riformulare l'articolo 62, comma 12, della delibera n. 731/09/CONS, in maniera che anche le Offerte di Riferimento per gli anni futuri risultino conformi a quanto previsto dalla delibera n. 71/09/CIR, con riguardo all'obbligo di Telecom Italia di prevedere – nel rispetto del vincolo di *network cap* di cui all'art. 62 – un unico prezzo medio per gli accessi simmetrici “con e senza rilanci”, sia con riferimento al canone mensile che ai contributi di attivazione e disattivazione;

CONSIDERATO, altresì, che per errore materiale, il comma 12 dell'art. 62 della delibera n. 731/09/CONS indica, all'ultimo periodo, che i prezzi dei servizi di accesso simmetrico sono formulati sulla base dei costi pertinenti, laddove invece tali prezzi – essendo inclusi nel paniere B di cui all'articolo 62, comma 2, lettera b) – sono soggetti al regime di *network cap*;

RITENUTO pertanto necessario eliminare la suddetta previsione dal testo del comma 12 dell'articolo 62;

VISTO il comma 5 dell'art. 62 secondo il quale “*Nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché l'utente stesso ha disdetto l'abbonamento successivamente all'attivazione del servizio bitstream, il prezzo della componente relativa alla rete di accesso retail viene corrisposto a Telecom Italia dall'operatore alternativo. Lo stesso accade nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché il servizio bitstream è richiesto da un altro operatore su linea non attiva.*”;

VISTO inoltre il comma 2 lett. a) dell'articolo 62 che individua il “*Paniere A: prezzi relativi alle componenti di accesso asimmetrico, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 19*”; prezzi che, in quanto inseriti nel Paniere A, sono soggetti al regime del *network cap*;

VISTO che, per un evidente errore materiale, nel testo del comma 5 dell'art. 62, è stata inserita la parola “*retail*”;

RITENUTO necessario, dunque, modificare la suddetta previsione eliminando la parola “*retail*” e specificando il riferimento ai prezzi all'ingrosso soggetti al vincolo del *network cap* per i servizi di cui al Paniere A”;

RITENUTO quindi opportuno riformulare, per maggiore chiarezza, la previsione di cui al comma 5 dell'art. 62 citato specificando che, nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché l'utente stesso ha disdetto l'abbonamento successivamente all'attivazione del servizio *bitstream*, Telecom Italia deve essere remunerata dall'operatore alternativo per la fornitura della componente relativa alla rete di accesso sulla base dei prezzi all'ingrosso stabiliti nel rispetto dei vincoli di *cap* previsti per il Paniere A di cui all'articolo 62, comma 2. Lo stesso accade

nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché il servizio *bitstream* è richiesto da un altro operatore su linea non attiva;

CONSIDERATO che, sempre per errore materiale, nell'allegato 19 della delibera n. 731/09/CONS, al punto II, non è stato inserito il riferimento ai canoni per gli accessi asimmetrici su linea dedicata, così come accade invece per i punti I e III;

RITENUTO, dunque, opportuno riformulare il testo del punto II del predetto allegato, facendo riferimento ai suddetti canoni;

VISTO il comma 4 dell'articolo 32 della delibera n. 731/09/CONS il quale prevede con riferimento al servizio di qualificazione della coppia per i servizi di *full unbundling*, *shared access* e *sub-loop unbundling* che “..... Diversamente, il calcolo della velocità massima supportata, in quanto attività operativa svolta a richiesta dell'operatore alternativo, è ripagato da un contributo *una tantum* orientato al costo e pubblicato in offerta di riferimento.”;

CONSIDERATO che, per errore materiale, l'allegato 14 (Paniere A servizi di *unbundling* e *sub loop unbundling*) ai punti XIII e XXV e l'allegato 15 (Paniere B *shared access*) al punto V, relativi a panieri di servizi sottoposti al vincolo del *network cap*, contengono entrambi un riferimento ai “contributi di qualificazione della coppia – ove applicati” per i quali invece il suddetto articolo 32, comma 4, prescrive il principio dell'orientamento al costo, ponendosi con ciò in contraddizione con il suddetto articolo;

RITENUTO dunque necessario eliminare dagli allegati 14 e 15 i summenzionati riferimenti;

VISTO altresì l'articolo 18, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, secondo il quale “*Telecom Italia è responsabile del rispetto dei livelli di qualità garantiti per i parametri fisici della linea tra il punto terminale del raccordo di utente ed il permutatore di confine.*”;

CONSIDERATO che il rispetto dei “parametri fisici” di cui all'articolo 18, comma 8, della delibera 731/09/CONS richiede come presupposto la continuità elettrica;

RITENUTO dunque che, in caso di disservizio sulle linee di accesso fornite da Telecom Italia dovuto ad assenza di continuità elettrica, Telecom Italia – pur non essendo tenuta a corrispondere penali per la mancata garanzia della continuità elettrica, come rilevato nel punto D2.20 della delibera n. 731/09/CONS – rimane comunque sottoposta al rispetto degli obblighi in materia di *assurance* e alla corresponsione delle relative penali;

CONSIDERATO comunque opportuno, per una maggiore chiarezza, riformulare il testo del comma 8 dell'articolo 18 specificando che i “parametri fisici” includono anche la continuità elettrica;

RITENUTO, inoltre, opportuno chiarire che la delibera n. 731/09/CONS impone l'obbligo di *virtual unbundling* (VULL) sia su linea attiva che non attiva, laddove il

termine “clienti finali attestati” di cui all’articolo 23 della suddetta delibera – che secondo gli Operatori Fastweb e Wind potrebbe sollevare dubbi in tal senso – è da intendersi come “clienti finali afferenti” allo stadio di linea in questione;

RILEVATO altresì che gli operatori, con riferimento agli SLA di *provisioning* per il servizio di ULL, affermano che l’Autorità sia incorsa in errore nell’allegato 5 della delibera n. 731/09/CONS, in quanto il suddetto allegato non fa alcun riferimento alla modalità di consegna a data certa (DAC – data di attesa consegna) per quanto riguarda l’attivazione del servizio di accesso fisico all’ingrosso che avviene – storicamente – per mezzo di tale modalità;

CONSIDERATO l’articolo 29 comma 1, della delibera n. 731/09/CONS che indica, tra le informazioni minime che la richiesta di un servizio di accesso disaggregato da parte di un operatore deve contenere, anche “la data attesa di consegna” (cfr. lett. b del citato articolo);

RITENUTO che l’allegato 5 non sia incompatibile con la gestione mediante DAC laddove, per un dato servizio, il contenuto della prima colonna di detta tabella (numero di giorni solari) sia inteso come DAC minima e la fornitura avvenga entro la DAC, nel 95% dei casi, e entro la DAC più la differenza tra i valori, in giorni solari, della seconda e della prima colonna, nel 100% dei casi;

RITENUTO, infine, che non sia necessario fornire chiarimenti sulle altre questioni sollevate dagli operatori nella lettera del 15 marzo 2010, in quanto si ritiene che la delibera n. 731/09/CONS risulti sufficientemente chiara in proposito;

UDITA la relazione dei commissari Nicola D’Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il comma 12 dell’articolo 62 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: *“Telecom Italia – nel rispetto del vincolo di network cap di cui allo stesso articolo 62 – definisce i prezzi degli accessi simmetrici prevedendo un unico prezzo medio per gli accessi ‘con rilanci’ (cioè con DSLAM in una centrale diversa da quella di cui è attestato il cliente) e ‘senza rilanci’ (cioè attestato direttamente sui DSLAM presenti nello stadio di linea cui è attestato il cliente), sia per il canone mensile che per i contributi una tantum di attivazione e disattivazione.”*
2. Il comma 5 dell’articolo 62 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: *“Nel caso in cui l’utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché l’utente stesso ha disdetto l’abbonamento successivamente all’attivazione del servizio bitstream, Telecom Italia deve essere remunerata dall’operatore alternativo per la fornitura della componente relativa alla rete di accesso sulla base dei prezzi all’ingrosso stabiliti nel rispetto dei vincoli di cap*

previsti per il Paniere A di cui all'articolo 62, comma 2. Lo stesso accade nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché il servizio bitstream è richiesto da un altro operatore su linea non attiva."

3. Il punto II dell'Allegato 19 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: "*II. Accessi asimmetrici su linea dedicata formule flat ATM e Ethernet, canoni e contributi per ciascuna attività in offerta.*".
4. Sono eliminati dall'Allegato 14 della delibera n. 731/09/CONS i punti XIII e XXV e dall'Allegato 15 il punto V.
5. Il comma 8 dell'articolo 18 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: "*Telecom Italia è responsabile del rispetto dei livelli di qualità garantiti per i parametri fisici della linea, inclusa la continuità elettrica, tra il punto terminale del raccordo di utente ed il permutatore di confine.*".
6. Le previsioni contenute nell'articolo 23 e nell'allegato 5 della delibera n. 731/09/CONS devono essere interpretate alla luce dei chiarimenti forniti nella parte motiva della presente delibera.

Copia della presente delibera è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.A.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D'Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola